

www.handylex.org

Carlo Giacobini, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Direzione Nazionale

Permessi lavorativi 104: approvati in Commissione Lavoro nuovi emendamenti

Approda oggi all'aula della Camera, la discussione del disegno di legge 1441 ter (Collegato alla Finanziaria), già discusso nelle Commissioni di Montecitorio, ed ampiamente emendato dallo stesso Governo. Il testo contiene, come noto, anche una modifica all'articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifica, lo rimarchiamo, che riguarda sia i **dipendenti pubblici** che i **dipendenti privati**. Il testo che arriva in aula, è il risultato di una ripetuta azione del Governo che ha presentato – in fasi successive – diverse proposte di modifiche all'articolo 33. Dopo ripetute bocciature in Commissione lavoro, quello che riportiamo in calce è la versione accettata e che verrà votata dalla Camera. I margini di manovra per possibili emendamenti sono praticamente inesistenti: verosimilmente il Governo porrà la fiducia. Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 proposte e, come detto, destinate con tutta probabilità a diventare formalmente legge. L'effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.

Beneficiari dei permessi

La prima sostanziale modificazione investe il terzo comma dell'articolo 33 – che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli aventi diritti ai permessi. In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei **tre giorni di permesso** mensile retribuito:

1. il genitore; 2. il coniuge; 3. il parente o l'affine entro il secondo grado.

I **parenti ed affini di terzo grado** possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

- a) quando il genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o "mancanti".
- b) quando il genitore o il coniuge della persona con handicap abbia più di 65 anni oppure sia affetto da patologie invalidanti.

Per i **genitori di bambini di età inferiore ai tre anni** rimangono invariate le disposizioni precedenti - due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e viene introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni. Si potrà scegliere fra i tre tipi diversi di beneficio. Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.

Sede di lavoro

Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo. Il testo proposto dal Governo, opportunamente, indica come riferimento il **domicilio della persona disabile da assistere**, e non più quello dello stesso lavoratore. Nel testo proposto si rileva un errore tecnico-giuridico: l'opportunità **non è** formalmente estesa ai genitori con bambini di età inferiore ai tre anni (comma 1 e 2), ma solo ai lavoratori contemplati dal comma 3. Un "piccolo" pasticcio che ci auguriamo possa essere corretto in sede di approvazione.

Controlli

All'articolo 33 della Legge 104, viene aggiunto un comma che apre la possibilità di effettuare **controlli sulle condizioni** richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi. Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati. Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione dei controlli, avvalendosi dei **competenti organi della pubblica amministrazione** (cioè non può effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l'assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi. Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza delle condizioni (es. si "scopre" che il lavoratore che fruisce dei permessi li usa per svolgere un secondo lavoro e quindi non assiste il disabile) , il **diritto dei benefici decade** e si verificano i presupposti per un'**azione disciplinare**.

Testo non ufficiale dell'articolo 33 della Legge 104/1992, nel caso le modifiche redatte in Commissione Lavoro, venissero approvate dal Parlamento.

(in corsivo le parti innovate)

Art. 33 (Agevolazioni)

1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati] (1)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. *A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.*

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

(1) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.